

ACQUISTO MEDICINALI

(finanziaria 2007 – art. 1, commi 28 e 29 legge n. 296/2006 – comunicato stampa Agenzia Entrate 28.06.07)

Per effetto della Finanziaria 2007, dall'1.7.2007, ai fini delle deduzioni/detractions IRPEF, le spese relative all'acquisto di medicinali devono risultare da fattura o **scontrino fiscale "parlante" in cui sia specificata la natura, qualità e quantità dei beni nonché il codice fiscale del destinatario.**

L'indicazione del codice fiscale, qualora l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, **fino al 31.12.2007 potrà essere apposta a mano sullo scontrino fiscale da parte dell'interessato.**

L'Agenzia delle Entrate, in considerazione delle difficoltà segnalate dai farmacisti nell'adeguamento dei registratori di cassa ai fini dell'emissione degli scontrini "parlanti", ha riconosciuto la **possibilità di attestare i predetti dati, nel periodo 1.7 – 31.12.2007, tramite un documento dal quale risultino la natura, qualità e quantità dei farmaci venduti, rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino fiscale.**

COME PRESENTARE GLI SCONTRINI FISCALI PER LE DICHIARAZIONI 2008 REDDITI 2007

dal 1.1.2007 al 30.06.2007

gli scontrini fiscali rilasciati dalla farmacia potranno essere presentati come in passato senza alcuna modifica.

dall'1.7.2007

Il Contribuente per poter usufruire delle deduzioni/detractions fiscali deve documentare l'acquisto di medicinali tramite uno dei seguenti modi:

- A) - **fattura**
- B) - **scontrino fiscale "parlante"**, ossia recante l'indicazione della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati nonché del **codice fiscale del destinatario**. Qualora l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il **codice fiscale** può essere **aggiunto a mano** sullo scontrino **da parte dell'interessato**.
- C) - **un documento "accompagnatorio" (non fiscale) recante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti da emettere contestualmente allo scontrino fiscale.**

Questa possibilità è permessa **solo sino al 31.12.2007**, tenuto conto delle difficoltà (e conseguenti ritardi) riscontrate dagli operatori del settore nell'adeguamento dei registratori di cassa

dall'1.1.2008

- A) - **fattura**
- B) - **scontrino fiscale "parlante"** con l'indicazione del codice fiscale del beneficiario e la natura, la qualità e la quantità dei farmaci acquistati.

Il Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate lascia aperta però la questione inerente l'indicazione del codice fiscale del beneficiario. Non è chiaro se tale dato può essere riportato sul documento "accompagnatorio" oppure deve risultare dallo scontrino fiscale (si propende per l'indicazione sullo scontrino fiscale).